

Assicurazione Incendio e Scoppio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Incendio e Scoppio"



Data di realizzazione 19/04/2024. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 – Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; pec: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22.08.74); iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di € 54.127.622,33, di cui: la parte relativa al capitale sociale è di € 25.800.000,00; la parte relativa alle riserve patrimoniali è di € 11.145.019,93 al netto dell'utile di esercizio.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>.)

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di € 52.050.189, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di € 18.763.946, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di € 113.655.008 ed il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 218,4%.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni in merito alla garanzia prevista con i relativi eventi dannosi.

GARANZIA INCENDIO E SCOPPIO

La garanzia opera per danni causati dai seguenti eventi:

Incendio - Fuoco violento e distruttivo che si verifica quando uno o più oggetti vengono bruciati da fiamme al di fuori di un luogo appropriato; può auto estendersi e propagarsi.

Fulmine - Fenomeno naturale che causa una scarica elettrica molto intensa.


Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si propaga da solo con elevata velocità.

Scoppio - Improvvisa rottura di contenitori dovuta a pressione eccessiva dei liquidi contenuti negli stessi, che non produce gas e vapori (non è quindi un'esplosione).

Caduta aeromobili - Caduta di un qualsiasi veicolo capace di volare (elicotteri, aeroplani, droni, ma anche dirigibili, alianti), o di sue parti o di cose che trasporta. Sono compresi anche i meteoriti e i veicoli spaziali (ad es. navicelle spaziali, satelliti).

Fumo - Fumo che a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o scarsa manutenzione - fuoriesce dagli impianti per la produzione di calore, che devono essere collegati con adeguate condutture ad appropriati camini (ad es. stufe).

	<p>Bang supersonico - Fenomeno che si verifica quando un aereo “sfonda” il muro del suono, provocando un forte boato (c.d. onda sonora).</p> <p>Urto di veicoli stradali - Urto contro la casa di un veicolo, non di proprietà degli assicurati, che avviene su strade pubbliche.</p> <p>Per tutti gli eventi dannosi sopra riportati la somma massima che la Compagnia paga è pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo della casa.</p> <p>Fenomeno elettrico - Sbalzo di tensione elettrico che può capitare ad una qualsiasi macchina e impianto elettrico, compresi apparecchi e circuiti. Non importa quale ne sia la causa. La Compagnia paga fino a massimo di € 5.000.</p> <p>Fenomeni atmosferici - La grandine, il vento e gli oggetti che trascina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se hanno una violenza tale da danneggiare più cose, anche non assicurate, che si trovano nelle vicinanze; - che provocano la rottura, il danneggiamento o la spaccatura del tetto, delle pareti o dei serramenti, bagnando la casa. <p>La Compagnia paga fino all’80% del valore di ricostruzione a nuovo della casa.</p> <p>Sovraccarico di neve - Quantità di neve tale da causare il crollo totale o parziale della casa, nonché il conseguente bagnamento della stessa. La Compagnia paga fino al 50% del valore di ricostruzione a nuovo della casa.</p> <p>Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggi - Scioperi, tumulti popolari o sommosse (ad es. guerriglia urbana, manifestazioni violente), atti vandalici o dolosi compresi i sabotaggi cui partecipano persone, di cui però l’assicurato non è responsabile civilmente secondo la legge, che provocano danni alla casa da: incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose che trasportano e da ordigni esplosivi (ad es. bombe). La Compagnia paga fino all’80% del valore di ricostruzione a nuovo della casa.</p> <p>Atti di terrorismo - Azioni criminali commesse con l’uso di forza, violenza o la minaccia di queste, da una o più persone, anche per conto o collegate ad organizzazioni o governi, allo scopo di condizionare i governi oppure di suscitare terrore nella popolazione o in una parte di essa per finalità politiche, religiose, ideologiche ed etniche. Consideriamo atto di terrorismo anche l’occupazione non militare dell’area in cui si trova la casa assicurata. La Compagnia paga fino al 70% del valore di ricostruzione a nuovo della casa.</p> <p>Inoltre, la Compagnia paga un Indennizzo in caso di:</p> <p>Demolizione e sgombero - Fino al 10% del valore di ricostruzione a nuovo della casa per le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare, presso un’idonea discarica, le macerie e i rifiuti derivanti da uno degli eventi dannosi coperti.</p> <p>Ricorso Terzi - Fino a € 250.000 per le richieste di risarcimento che l’assicurato, o qualcuno di cui è responsabile civilmente secondo la legge, deve pagare per i danni che provoca in maniera diretta a cose di proprietà di altre persone (cioè i danni materiali subiti da terzi), se causati da eventi elencati nei punti precedenti.</p>
L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata alle somme massime pagabili (i massimali) contrattualmente previste o concordate.	

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, le coperture non operano sulle case non assicurate e/o non assicurabili. Non sono coperti i sinistri per i quali non ci viene inviata la documentazione richiesta.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non si ha diritto a ricevere alcun indennizzo in questi casi.

- per la copertura **Fenomeno elettrico**: per i danni ad ogni apparecchiatura elettronica collegata agli impianti e per quelli causati da usura o da scarsa manutenzione;
- per la copertura **Fenomeni atmosferici**: per i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali (ad es. fiumi o laghi) o mareggiate e penetrazione nella casa di acqua di mare; causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, fuoriuscita dai sistemi di scarico; provocati da cedimenti, frane o smottamenti del terreno; causati da intasamento o fuoriuscita da gronde o tubi pluviali anche se non si rompono, o dal gelo; causati a cespugli, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- per la copertura **Sovraccarico di neve**: per i danni alle case in costruzione o in corso di rifacimento;
- per la copertura **Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggi**: per i danni causati da dolo o dell'assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; dovuti a smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- per la copertura **Ricorso di terzi**: per i danni a cose che appartengono ad altri, ma che l'assicurato ha in consegna o custodia, o detiene a qualsiasi titolo; che derivano dall'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del terreno, indipendentemente dalla loro natura.

Inoltre, sono previste alcune somme che restano a carico dell'assicurato (franchigie):

Fenomeno elettrico: € 1000 per ogni evento dannoso.

Fenomeni atmosferici: € 1000 per ogni evento dannoso.

Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggi: € 1000 per ogni evento dannoso.

Atti di terrorismo: rimane a carico dell'assicurato il 10% della somma che viene pagata dalla Compagnia con un minimo di € 2.500 per ogni evento dannoso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro : Come indicato nel Dip Danni, è necessario informarne la Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o se ne è venuti a conoscenza, in uno dei seguenti modi: sul sito www.mediolanumassicurazioni.it - Area Clienti oppure sul sito bancamediolanum.it (se correntista di Banca Mediolanum) Area Privata, sezione Protezione – Denuncia sinistro; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI); Mail: sire@mediolanum.it ; contattando il Family Banker.
	Assistenza diretta/in convenzione : Non sono previsti servizi di assistenza diretta o in convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese : Non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione : Ogni diritto che deriva dalla polizza deve essere esercitato entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui nasce quel diritto, secondo quanto stabilito dalla legge italiana.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Come indicato nel Dip Danni, bisogna fornire dichiarazioni vere e corrette su aspetti che influiscono sulla decisione della Compagnia di proteggere o non proteggere l'assicurato; in caso contrario potrebbe non avere più diritto all'Indennizzo o vederlo ridotto, secondo quanto previsto dalla legge italiana.
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato il diritto a ricevere l'indennizzo e aver valutato l'ammontare del danno, la Compagnia provvede al pagamento entro 30 giorni, sempreché non ci sia un disaccordo sulla somma da pagare.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni: L'importo del premio è finanziato, e quindi viene aggiunto a quello del mutuo e suddiviso nelle rate da restituire alla Banca.</p> <p>Ai premi relativi a questa polizza è applicata per legge un'imposta del 22,5%, comprensiva dell'addizionale antiracket – antiusura dell'1%.</p> <p>Se non viene pagato il premio, tutte le garanzie restano sospese e l'assicurato sarà coperto solo a partire dalle ore 24 del giorno in cui lo pagherà alla Compagnia.</p> <p>La Compagnia o il Distributore della polizza (cioè Banca Mediolanum), quest'ultimo su autorizzazione e in accordo con la Compagnia, possono infine applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziativa anche di carattere commerciale</p>
Rimborso	<p>In caso di rimborso anticipato di tutto il mutuo la Compagnia restituisce all'assicurato il premio di polizza, o la parte del premio che non è stata utilizzata per proteggerlo, al netto delle spese amministrative pari a € 25 e delle imposte.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre quanto indicato nel Dip Danni non cambia la data di scadenza della polizza se l'allungamento della durata del mutuo deriva dall'aver posticipato il pagamento di una o più rate.</p>
Sospensione	<p>Non è prevista per l'assicurato la possibilità di sospendere le garanzie. Resta in ogni caso fermo quanto specificato rispetto all'ipotesi di mancato pagamento del premio di polizza.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, l'assicurato ha diritto di chiudere la polizza entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha, inoltre, diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese amministrative effettivamente sostenute dall'impresa indicate nella documentazione assicurativa.</p>
Risoluzione	<p>Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa polizza-convenzione è pensata per proteggere, e quindi assicurare, chi ha richiesto un mutuo a Banca Mediolanum per l'acquisto o la ristrutturazione di una casa di proprietà, sua o di un'altra persona, in caso danni materiali e diretti provocati da eventi come ad esempio incendio, esplosioni e scoppio.



Quali costi devo sostenere?

Il totale dei costi, compreso nel premio di polizza, è pari al 45% di cui il 25% rappresenta l'importo che spetta al Distributore a titolo di provvigione.

In caso di chiusura della polizza entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo nonché di rimborso anticipato di tutto il mutuo, dal premio rimborsato sarà trattenuto un importo pari a € 25 per spese amministrative.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami verso Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se tra l'assicurato, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia ci sono disaccordi relativi alla natura o alle conseguenze del sinistro, è possibile chiedere che la relativa decisione venga presa da tre periti nominati uno per parte e il terzo scelto insieme. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

AVVERTENZA

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.